



Taviano

Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°. 211 del 27/06/2019

OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO PENALE PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO-DETERMINAZIONI.

L'anno 2019 il giorno 27 del mese di giugno alle ore 14:00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.

CARICA	COGNOME E NOME	Presente/Assente
Sindaco	TANISI Giuseppe	P
Vice Sindaco	PELLEGRINO Giuseppe Francesco	P
Assessore	STEFANELLI Serena	P
Assessore	STEFANO Marco	P
Assessore	LEZZI Francesco	P
Assessore	CORNACCHIA Paola	P

Partecipa il Segretario Generale Vice Segretario Francesco Trianni

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'art.49 - D.lgs. n.267/2000

Regolarità Tecnica	Regolarità Contabile
Parere: Favorevole Data: 24/06/2019 Responsabile Settore Cinzia Palma	Parere: Favorevole Data: 27/06/2019 Responsabile Servizio Finanziario TRIANNI Francesco

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco TANISI Giuseppe	Il Segretario Generale Vice Segretario Francesco Trianni
--------------------------------------	--

OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO PENALE PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO-DETERMINAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che, con nota assunta al protocollo comunale n. 4168-12.1 del 01.04.2019, la sig.ra *****, dipendente comunale, ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa- da questa affidata all'Avv. Luigi Covella, da Lecce, nel procedimento penale iscritto al n. 593/2018 RGNR, al quale è stata sottoposta per fatti verificatisi nell'esercizio delle proprie mansioni di Responsabile del **** e nell'espletamento delle proprie funzioni e definito con ordinanza di archiviazione n. 2279/2018 dal GIP del Tribunale di Lecce;
- che la stessa dipendente allegava copia dell'ordinanza di archiviazione n. 2279/2018 depositata il 23.10.2018 alla nota n. prot. n.3647-12.1 del 21.03.2018, nonché la richiesta di pagamento dell'onorario formulata dal proprio legale di fiducia alla nota n. prot. 4168-12.1 del 01.04.2019, spese quantificate in € 5.982,39;
- che con comunicazione prot. 10830-12.1 del 11.09.2018 la dipendente in questione notiziava l'ente comunale dell'apertura del procedimento penale e a suo carico comunicando la nomina del difensore di fiducia nella persona dell'Avv. Luigi Covella;
- che con la suddetta nota la dipendente in questione comunicava la nomina dell'Avv. Covella anche al fine di ottenere dall'Ente determinazioni sul comune gradimento del legale di fiducia, rispetto alla quale l'Amministrazione non ha formulato atto di dissenso;
- che con comunicazione della scrivente n. prot. 6671 del 03.06.2019 indirizzata alla dipendente ***** veniva richiesto, al fine di assicurare una corretta e razionale amministrazione delle risorse economiche ed a tutela del proprio decoro ed immagine, di far rideterminare la nota spese mediante l'applicazione del criterio minimo piuttosto che medio di cui al DM n. 55/2014;
- che con pec del 03.06.2019 l'Avv. Luigi Covella accordava la riduzione richiesta nella misura omni complessiva di € 4.500,00, riduzione comunicata dalla dipendente con pec del 7.06.2019;
- che la dipendente *****ha comunicato di poter produrre all'Amministrazione copia della fattura successivamente alla liquidazione detta;

CONSIDERATO che:

*l'art. 28 del CCNL del 14.09.2000 stabilisce che *“il Comune, a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento [...]. In caso di sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti dalla sua difesa [...].”*;

* la giurisprudenza in materia, nel delineare le condizioni di ammissibilità della normativa richiamata, ha precisato che: a) per poter obbligare l'ente locale all'assunzione a proprio carico degli oneri di difesa nei confronti dei propri dipendenti, deve esserci una stretta connessione tra il procedimento civile e/o penale e la carica dell'ufficio rivestito dal dipendente locale ovvero che i fatti attribuiti al dipendente devono essere riconducibili all'amministrazione di appartenenza e, quindi, compiuti nell'assolvimento delle attività d'ufficio e/o dei suoi compiti istituzionali (*ex multis*, CGA sez. giurisd. 2.05.2011 n. 347; Cons. St. del 29.04.2005 n. 2041); b) in ogni caso, non deve sussistere conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e l'attività posta in essere dal dipendente, ove lo stesso adempia ai compiti del suo ufficio (cons. St., sez. V, 9 ottobre 2006 n. 5986); c) il procedimento deve essersi concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena; d) il legale deve essere stato scelto, preventivamente, di comune gradimento e deve essere assente qualsivoglia dolo o colpa grave del dipendente;

*che la giurisprudenza espressasi in materia ha chiarito come l'assunzione da parte dell'ente locale dell'onere relativo alle spese dell'assistenza legale deve essere conseguenza di alcune valutazioni che l'ente è tenuto a fare nel proprio interesse al fine di assicurare una corretta e razionale amministrazione delle risorse economiche ed a tutela del proprio decoro e della propria immagine;

*che, pertanto, l'ente prima di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio dipendente, è tenuto a valutare la sussistenza di alcuni presupposti imprescindibili, ovvero sia la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi nonché la

propria immagine, l'accertamento della diretta connessione del contenzioso processuale con la funzione espletata e con l'ufficio rivestito dal pubblico dipendente, l'assenza di possibile conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'ente e, infine, una sentenza di assoluzione con formula piena, che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

VERIFICATI tutti gli atti e documenti relativi al celebrato procedimento penale, trasmessi dalla dipendente sig.ra ***** per le necessarie e connesse valutazioni da parte di questo Ente, ovvero che: a) i fatti oggetto di contestazione in sede penale (quali definitivamente accertati in tale sede) sono stati posti in essere dal dipendente ***** nell'esercizio delle proprie funzioni di Responsabile del***** e nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio; b) la vicenda giudiziaria riferita è direttamente connessa con la funzione rivestita, nell'occorso, dal dipendente*****; c) effettuata la necessaria valutazione ex post, non è ravvisabile alcun conflitto di interesse tra l'atto compiuto dal dipendente – accertato come compiuto nell'adempimento di obblighi imposti dalla legge – ed i fini istituzionali dell'ente; d) che, per detta ragione, è ravvisabile, altresì, il presupposto della esigenza di tutela dei diritti e degli interessi dell'ente, nonché della propria immagine, richiesto dalla normativa richiamata; e) che il giudizio penale si è concluso già nella fase delle indagini preliminari con richiesta di archiviazione dapprima del PM e, successivamente, a seguito del rigetto dell'opposizione, con ordinanza di archiviazione perché *“non si intravedono risvolti di rilevanza penale”*;

CONSIDERATO che la richiesta di rimborso è stata avanzata dalla dipendente *****all'esito del procedimento penale n. RGNR 593/2018 conclusosi, come detto, con ordinanza di archiviazione del GIP del Tribunale di Lecce e che la stessa ha tempestivamente notiziato l'ente dell'apertura del procedimento penale a suo carico con nota dell'11.09.2018, acquisita agli atti d'ufficio l'11.09.2018 n. prot. 10830-12.1 comunicando la nomina del difensore di fiducia, rispetto al quale la giurisprudenza maggioritaria si è espressa nel senso della rimborsabilità ex post delle spese dell'assistenza legale perché il diritto di difesa non può subire limitazioni alcune, purchè in presenza di una formula ampiamente assolutoria (TAR Abruzzo Pescara 7 marzo 1997 n. 108, TAR Venezia del 05.10.1999 n. 1505, Corte dei Conti sez. giurisd. Lazio sent. 13.07.2009 n. 1356, Corte dei conti sez. contr. Veneto, pareri 184 e 245/2012 e sez. giurisd. Puglia sent. 787/2012)

VISTA la rideterminazione della richiesta di pagamento del 03.06.2019 n. prot. 6671, comunicata via pec il 07.06.2019;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta di rimborso delle spese legali avanzate dalla sig.ra ***** per la somma omnicomplessiva di € 4.500,00, e che la stessa si è impegnata a produrre all'Amministrazione copia della stessa successivamente alla liquidazione;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui all'art. 49 comma 1° d., lgs. 267/2000;

con voti favorevoli ed unanimi dei presenti e votanti,

D E L I B E R A

DI ACCOGLIERE per le ragioni in premessa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, la richiesta di rimborso, avanzata dalla dipendente comunale sig.ra *****, della somma omnicomplessiva di € **4.500,00** , quale spesa per l'assistenza e la difesa legale nel procedimento penale iscritto al n. 593/2018 RGNR del Tribunale di Lecce , al quale è stata sottoposta per fatti verificatisi nell'esercizio delle proprie mansioni di Responsabile del ***** e nell'espletamento delle proprie funzioni, conclusosi con ordinanza di archiviazione n. 2279/2018 del 22.10.2018;

DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Avvocatura il relativo impegno di spesa e liquidazione della somma suddetta, con imputazione sul cap. 5700 del bilancio di esercizio 2019;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informativo di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.taviano.le.it il 28/06/2019 per restarvi quindici giorni consecutivi (art.124 c.1 - D.Lgs.267/2000 e art. 32 comma 1 legge 69/2009).

Taviano, lì 28/06/2019

Responsabile settore AA.GG.
Marilena Lupo

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 –c.4 – D.lgs. 267/2000);
 Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 267/2000);

Responsabile settore AA.GG.
Marilena Lupo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.